

(N. 2043)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1982

Istituzione dell'albo professionale dei traduttori e degli interpreti professionisti

ONOREVOLI SENATORI. — È stata ripetutamente, e con particolare frequenza in questi ultimi anni, evidenziata una grave lacuna dell'attuale sistema normativo delle libere professioni nella materia riguardante un particolare settore di attività: quella degli interpreti e dei traduttori, cui non può neppure estendersi, legittimamente, la normativa dei consulenti tecnici del giudice, disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 11 e seguenti delle relative disposizioni di attuazione.

Ove, invero, si tenga conto dei frequenti ed intensi contatti tra istituti e persone appartenenti a gruppi linguistici vari, conseguenza del crescente sviluppo dei rapporti giuridici ed economici, oltre che del pro-

cesso in atto per l'integrazione di gran parte degli Stati europei, si rileva sempre più opportuna ed urgente la predisposizione di idonei strumenti legislativi ed organizzativi per una rapida ed efficiente comunicazione che superi le remore derivanti dalla diversità di espressione idiomantica dei vari componenti la comunità internazionale.

Gli inconvenienti legati alla carente disciplina italiana della materia sono stati, in particolare, rilevanti nelle diverse sedi in cui hanno luogo negoziati, dibattiti, studi ed in genere lavori in stretto contatto tra esponenti, ufficiali e non, degli Stati membri dei numerosi istituti multi e sopranazionali operanti nei vari settori — giuridici, economici, sociali e scientifici — di carattere internazionale (Consiglio d'Europa,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunità europee, Organizzazione delle Nazioni Unite, eccetera): inconvenienti specialmente avvertiti dai rappresentanti governativi impegnati, per delega dai rispettivi paesi, in delicate e laboriose attività di indubbia utilità generale.

Rilevata la sostanziale impossibilità di utilizzare strumenti legislativi parziali tendenti alla semplice istituzione di un particolare esame di Stato — la cui natura ed il cui contenuto resterebbero, comunque, da determinare — si è pervenuti alla decisione di esaminare l'intera materia della traduzione ed interpretazione delle lingue straniere, nell'intento di elaborare un'organica e completa disciplina che ponga l'ordinamento italiano in condizioni operative analoghe a quelle esistenti negli altri Paesi, attuando — tra l'altro — una precisa raccomandazione in tal senso emanata, con l'adesione italiana, da un organismo internazionale particolarmente qualificato, quale l'UNESCO, nel corso di una apposita conferenza tenuta a Nairobi il 22 novembre 1976.

È stata, pertanto disposta la formulazione di un provvedimento legislativo che, nel rispetto dei principi del vigente ordinamento professionale e nell'ambito delle strutture scolastiche esistenti, fornisca un'idonea risposta alle esigenze sopraccennate, individuando soluzioni che si ritiene possano essere considerate soddisfacenti sotto il duplice profilo dell'obbiettiva validità tecnico-giuridica e del contenuto sostanziale delle istanze rappresentate dalle categorie interessate.

La normativa, quindi, tiene conto dell'attuale diversificazione dei modi di formazione degli interpreti e traduttori che operano nei vari settori, nazionali ed internazionali, dei corsi di studio, spesso eterogenei, in cui hanno affinato le loro competenze e — soprattutto — della quasi totale assenza di strutture scolastiche specificamente dirette alla preparazione di questa categoria di professionisti, di estrazione di diverso livello e provenienza. È stato, tra l'altro, necessario considerare con particolare favore i titoli di studio rilasciati dalla scuola superiore di

lingue moderne per interpreti e traduttori istituita presso l'Università degli studi di Trieste (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102) e dall'Istituto universitario di lingue moderne di Milano (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490), ma si è ritenuto necessario, in attesa di una futura struttura scolastica, anche di livello non universitario, ammettere la possibilità di un'abilitazione all'esercizio della professione anche per coloro che, provenienti da altre scuole, dimostrino di aver conseguito una idoneità concretamente soddisfacente.

Determinante per l'intera disciplina legislativa della materia è — ovviamente — l'attivazione di uno specifico esame di Stato che — nello spirito delle norme costituzionali — costituisca un parametro di riferimento e di unificazione delle diverse formazioni. A tal fine, si è riconosciuta l'esigenza di una pregiudiziale identificazione dell'attività professionale con la conseguente istituzione di una struttura della relativa categoria di operatori del settore, secondo la regolamentazione vigente per tutte le professioni di contenuto intellettuale per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi.

I punti qualificanti dell'intera normativa che fanno oggetto del provvedimento riguardano, quindi — oltre all'istituzione dell'ordine professionale, alla previsione del corrispondente albo e del titolo legale relativo — una organica disciplina di carattere transitorio, per permettere agli attuali esercenti — previo esame della loro qualificazione — di entrare a far parte della nuova categoria professionale ed è stata demandata a successivi interventi normativi la determinazione della complessa disciplina dell'intera materia.

È stata, in particolare, prevista — per la prima formazione dell'albo — la costituzione di un'apposita commissione ministeriale incaricata delle prime incombenze, in attesa della costituzione degli organi rappresentativi cui saranno devoluti, dalla disciplina definitiva, i compiti normalmente svolti per il regolare andamento della vita professionale delle categorie legalmente istituite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ordine professionale)

È istituito l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti professionisti.

Ad esso appartengono i traduttori e gli interpreti iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono traduttori professionisti coloro che traspongono per iscritto da una lingua in un'altra un testo tecnico, scientifico, letterario.

Sono interpreti professionisti coloro che traspongono oralmente da una lingua in un'altra un testo tecnico, scientifico, letterario.

Art. 2.

(Albo professionale)

L'albo professionale è ripartito in due elenchi, l'uno dei traduttori professionisti e l'altro degli interpreti professionisti.

È ammessa l'iscrizione contemporanea nei due elenchi dell'albo.

L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

Gli iscritti all'albo possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

(Divieto di iscrizione all'albo)

Non possono essere iscritti all'albo i pubblici dipendenti cui sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza, l'esercizio della libera professione: essi sono iscritti, a richiesta, in uno speciale elenco, rispettivamente di traduttori e di interpreti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I pubblici dipendenti, cui sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine solo per ciò che riguarda l'esercizio della professione.

Art. 4.

(Titolo professionale)

Il titolo di traduttore professionista o di interprete professionista spetta a coloro che, in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, abbiano conseguito detta abilitazione e siano iscritti al relativo albo professionale.

Art. 5.

(Esame di Stato)

I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di traduttore professionista e di interprete professionista sono determinati con regolamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale)

Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale occorrono i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godimento dei diritti civili;

c) buona condotta;

d) abilitazione all'esercizio della professione;

e) residenza nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 7.

(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo ed all'elenco speciale)

Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 6 è sostituito come segue:

Per i traduttori professionisti:

a) diploma di laurea conseguito presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste ed un anno di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno 500 cartelle di elaborato; ovvero

b) altro diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto universitario e due anni di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno mille cartelle di elaborato; ovvero

c) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere conseguito presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste o diploma rilasciato dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano integrati da tre anni di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno 1500 cartelle di elaborato; ovvero

d) diploma di scuola media superiore o equiparata e quattro anni di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno due-mila cartelle di elaborato.

Per gli interpreti professionisti:

a) diploma di laurea conseguito presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste ed un anno di attività comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno 100 giornate di interpretariato; ovvero

b) altro diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto universita-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio e tre anni di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno 200 giornate di interpretazione; ovvero

c) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere conseguito presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste o diploma rilasciato dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano integrati da quattro anni di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno 250 giornate di interpretariato; ovvero

d) diploma di scuola media superiore o equiparata e cinque anni di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato o dall'esecuzione di almeno 300 giornate di interpretariato.

Art. 8.

(Prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale)

Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale ed alla loro tenuta fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine provvede una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, e da quattro membri designati dal Ministero della pubblica istruzione di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di traduttore e di interprete ovvero che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel settore suddetto. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e giustizia, ufficio delle libere professioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale quello del presidente.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, e comunque entro un anno dal suo insediamento, li deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Art. 9.

(Iscrizione all'albo degli appartenenti ad organismi internazionali)

Nel periodo previsto dal precedente articolo 7, possono essere iscritti nell'albo, ai rispettivi elenchi, i traduttori e gli interpreti dipendenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, delle Comunità Europee e delle organizzazioni internazionali similari, i quali comprovino l'effettivo svolgimento per almeno un anno delle relative funzioni.

Art. 10.

(Modalità per la prima formazione dell'albo)

Il Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 8, e all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Art. 11.

(Commissario straordinario)

Entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale fino all'insediamento del Consiglio del-

l'Ordine nonchè di indire l'elezione di detto Consiglio, secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui al successivo articolo 12.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'ordinamento professionale)

Il Governo è delegato a provvedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla emanazione dell'ordinamento della professione di traduttore e di interprete professionista uniformandosi ai principi e criteri appresso indicati:

a) la determinazione del campo di attività e la indicazione delle prestazioni di competenza non debbono importare attribuzione di attività in via esclusiva;

b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;

c) l'alta vigilanza sull'ordine professionale deve essere esercitata dal Ministro di grazia e giustizia, tramite i Procuratori generali della Repubblica;

d) i procedimenti relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.